



Comune di Angri
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

comunale per collocare nuovi chioschi, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o a punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, su aree pubbliche o suoli privati ad uso pubblico ricadenti negli ambiti dei quartieri *Alfano*, *Satriano*, e *Fondo Messina*, del *Parco Satriano*, dei P.i.p. di *Via Nazionale* e di *Taurana*, di *Via Adriana*, di *Largo Badia* e di *Piazza Annunziata*, via *Dante Alighieri* e *Piazza Costantinopoli*.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 92 DEL 23 OTTOBRE 2014

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 82 DEL 17 DICEMBRE 2019

Indice degli articoli

- Articolo 1 – Definizione di chiosco
- Articolo 2 – Finalità ed ambito di applicazione – Fonti normative
- Articolo 3 – Piano di localizzazione dei chioschi
- Articolo 4 – Affidamento ai privati
- Articolo 5 – Commissione di valutazione e criteri di affidamento
- Articolo 6 – Permesso di costruire
- Articolo 7 – Criteri di collocazione del chiosco – Definizione di superficie occupata
- Articolo 8 – Caratteristiche dei chioschi
- Articolo 9 – Opere per nuovi chioschi e collaudo
- Articolo 10 – Opere su chioschi esistenti – *Dehors*
- Articolo 11 – Obbligo di manutenzione – Variazioni essenziali – Sanzioni
- Articolo 12 – Consegna a scadenza della concessione – Recesso unilaterale
- Articolo 13 – Decesso del concessionario
- Articolo 14 – Revoca della concessione
- Articolo 15 – Norme transitorie
- Articolo 16 – Entrata in vigore

Articolo 1

Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per chiosco s'intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute e realizzato con componenti durevoli generalmente prefabbricati, posato su suolo pubblico, o su suolo privato gravato da servitù pubblica, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dal comune di Angri.

Articolo 2

Finalità ed ambito di applicazione – Fonti normative

1. Il presente regolamento definisce le caratteristiche tecniche e dimensionali, l'uso e i criteri di collocazione dei chioschi e le modalità per il conseguimento della specifica concessione del suolo.

2. La localizzazione dei chioschi, disciplinata dal presente regolamento, riguarda i seguenti ambiti del territorio comunale:

- a) Quartiere *Alfano*
- b) Quartiere *Satriano*
- c) Quartiere *Fondo Messina*
- d) Parco Satriano
- e) Via Adriana
- f) Largo Badia
- g) Piazza Annunziata
- h) Piano di insediamenti produttivi (P.i.p.) di *Via Nazionale*
- i) Piano di insediamenti produttivi (P.i.p.) in località *Taurana*.
- l) *Via Dante Alighieri*
- m) *Piazza Costantinopoli*

Localizzare i corrispondenti chioschi nella planimetria allegata al Regolamento a cura dell'ufficio.

3. La collocazione dei chioschi deve essere conforme alle norme del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.

4. I chioschi devono essere destinati alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinate dalla legge del 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulle attività dei pubblici esercizi) e dal decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno), ed a punti di vendita esclusiva di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

5. La concessione del suolo è soggetto alla tassa TOSAP, in attuazione del regolamento approvato con delibera del commissario straordinario del 10 febbraio 2010, n. 49 o a canone stabilito secondo legge. **Sono esentate dalla TOSAP le aree occupate dal servizio igienico riservato alle persone diversamente abili aperto al pubblico.**

6. Le caratteristiche dei chioschi sono determinate in conformità al vigente regolamento per l'arredo commerciale contenuto nello strumento di intervento dell'apparato distributivo (S.I.A.D.) redatto ai sensi della legge regionale del 7 gennaio 2000, n. 1.

Articolo 3

Piano di localizzazione dei chioschi

1. Il piano di localizzazione dei chioschi, redatto ed approvato dall'amministrazione, deve prevedere la perimetrazione degli ambiti o la localizzazione delle aree in cui collocare i chioschi.
2. In prima applicazione del presente regolamento i chioschi sono collocati in numero corrispondente alle aree e agli ambiti come individuati nell'elaborato planimetrico C01, costituito da una planimetria di inquadramento in scala non inferiore a 1:5.000 allegata alla lettera C, con l'indicazione dei chioschi esistenti e in progetto.
3. Al bando di assegnazione dei suoli di cui al successivo articolo 4, possono essere allegate planimetrie di dettaglio (elaborati C02), in scala non inferiore a 1:500 con l'indicazione del suolo o dell'area interessata dalla collocazione del chiosco, oltre alle eventuali norme prestazionali di attuazione per particolari manufatti (elaborati C03).
4. Successivamente la variante al piano di localizzazione relativa a sue modifiche o per collocare ulteriori chioschi nelle aree indicate all'articolo 2, comma 2, è approvato dalla giunta comunale su progetto predisposto dall'unità operativa complessa "Promozione, sviluppo e gestione del territorio", che potrà indire una conferenza di servizi interna per acquisire i pareri in merito.
5. Nel piano di localizzazione sono specificate le destinazioni d'uso, la localizzazione e le dimensioni di ciascun suolo da concedere, oppure potrà essere individuata un'area, interessata dalla collocazione del chiosco, comprensiva di una superficie da sistemare con opere a carico del concessionario, sempre nel rispetto dei limiti di superficie stabiliti al successivo articolo 7.
6. L'elaborato C03 relativo alle norme prestazionali di attuazione può essere redatto per ogni singolo manufatto in merito alle caratteristiche tipologiche e costruttive, oppure per l'idonea sistemazione dell'area circostante, e può essere allegato al bando pubblico di cui al successivo articolo 4 anche in base a determinazioni d'ufficio.
7. Le modalità costruttive e la collocazione dei manufatti sono stabilite, in conformità ai successivi articoli 7 e 8, nell'allegato A "Caratteristiche tecniche dei chioschi" del presente regolamento.
8. I rapporti tra il privato ed il comune di Angri sono regolati dalla convenzione il cui schema è riportato nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 4 **Affidamento a privati**

1. La concessione dei suoli per installare i chioschi a soggetti privati, quali persone fisiche, avviene mediante procedura di evidenza pubblica. *Ogni soggetto può presentare più di un progetto, ove si collocasse primo in più di uno deve esercitare il diritto di scelta una sola volta.*

1bis. Le persone fisiche assegnatarie dei suoli oggetto di bando hanno la possibilità di costituire società di persone e di capitali per la gestione dell'attività di impresa a condizione che l'assegnatario detenga almeno il 51% delle quote di partecipazione prevedendo, altresì, che tra i soci almeno il 50 % abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento

2. Approvato il piano di localizzazione, il bando pubblico di assegnazione dei suoli è emesso con determina del responsabile dell'ufficio del patrimonio.

3. La concessione del suolo avrà una durata di nove anni dalla sottoscrizione della convenzione, prorogabili per ulteriori nove anni su richiesta dell'interessato da presentare al sindaco, tramite l'ufficio del protocollo, nel termine perentorio di 120 giorni prima del suddetto termine.

4. La convenzione prevista all'articolo 3, comma 8, deve essere sottoscritta dalle parti entro 60 giorni dalla notifica all'interessato della determina dirigenziale di assegnazione del suolo e a seguito del versamento della cauzione pari al doppio della tassa TOSAP o del canone concernenti lo specifico suolo.

5. Il concessionario accetta tutte le modifiche al progetto che gli sono prescritte dall'amministrazione prima della sottoscrizione della convenzione e redige a sua cura le conseguenti varianti al progetto da presentare per ottenere il permesso di costruire.

6. Tutte le opere previste per l'installazione del chiosco e alla sua funzionalità, compresi gli allacci a reti ed i relativi contratti, sono a carico del concessionario.

6.bis. Il concessionario dovrà garantire:

- a) la gestione e la manutenzione ordinaria di tutta l'area a verde di pertinenza del chiosco indicata nella planimetria allegata al presente bando, nonché il mantenimento in condizione di ordine e pulizia della medesima area;
- b) l'apertura del chiosco secondo l'orario e i giorni stabiliti in accordo con l'Amministrazione comunale. L'orario di apertura è reso noto al pubblico, mediante apposito cartello, visibile dall'esterno del chiosco. Eventuali variazioni dell'orario stabilito e i periodi di chiusura dovranno essere concordati con il Comune e ugualmente rese note al pubblico con idonei cartelli;
- c) tenere un comportamento adeguato, corretto e cordiale, nei confronti dei clienti del chiosco e di tutti gli utenti del parco e/o villa comunale;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo nei confronti del Comune stesso e dei terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati nonché per la RCT per fatto causato direttamente in dipendenza dell'attività esercitata;

- e) **la fornitura di attrezzature di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti etc.) nonché giostrine per i bambini);**
- f) **la realizzazione di altre opere indicate dal Comune (es. Campetti di calcio, campi di bocce etc.).**

7. E' vietata ogni forma di sub-concessione, cessione della struttura o stipulazione di qualsiasi contratto di gestione o affitto a favore di terzi, pena la decadenza della concessione del suolo.

8. La concessione del suolo non costituisce autorizzazione o titolo per esercitare l'attività commerciale e per mancato ottenimento di essi valgono le disposizioni dell'articolo 11.

9. La non accettazione delle eventuali modifiche progettuali stabilite dall'amministrazione, o il mancato pagamento della cauzione, oppure la mancata sottoscrizione della convenzione, comporta la decadenza dal beneficio acquisito se l'interessato non ottempera al mancato adempimento nel termine stabilito con atto di diffida che può essere notificato anche tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Articolo 5

Commissione di valutazione e criteri di affidamento

1. La selezione del concessionario è stabilita da una commissione di valutazione formata da:
 - a) il responsabile dell'unità operativa complessa "Promozione, sviluppo e gestione territoriale";
 - b) il responsabile dell'unità operativa complessa "Lavori pubblici";
 - c) *Il responsabile dell'unità operativa complessa "Programmazione e Risorse".**I predetti responsabili potranno delegare altro funzionario della unità operativa complessa di competenza in caso di assenza o impedimento.*

2. **La selezione del concessionario sarà effettuata mediante procedura aperta con il metodo delle offerte segrete al rialzo. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida, In caso di mancata aggiudicazione si potrà procedere a trattativa privata.**

2.bis : In caso di assegnazione della concessione a soggetti: a) iscritti nelle liste di collocamento; b) non titolari di altra impresa commerciale, il pagamento degli oneri concessori è dilazionato in due anni;

3. A parità di offerta si procederà all'individuazione del concessionario con il sistema del sorteggio.

4. I suoli che non sono stati assegnati possono essere proposti ai privati secondo l'ordine in cui si sono collocati nella graduatoria, anche in conseguenza delle decadenze di cui agli articoli 4, 6 e 9, e ciascuno degli invitati curerà la modifica del suo progetto, secondo le indicazioni stabilite dall'amministrazione, e la presentazione dei nuovi elaborati tecnici entro un termine perentorio notificatogli, altrimenti si riterrà rinunciario.

Articolo 6

Permesso di costruire

1. Il concessionario deve presentare entro 60 giorni dalla firma della convenzione la domanda per il rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza della concessione del suolo.
2. All'istanza di permesso di costruire, presentata in bollo tramite ufficio del protocollo, devono essere allegati:
 - a) progetto in tre copie, redatto da un tecnico abilitato alla professione ed iscritto ad albo o ad ordine professionale, in cui si devono rappresentare:
 - la collocazione del chiosco in un ambito urbano significativo da rappresentare su una planimetria in scala non inferiore 1: 2.000;
 - lo stato di fatto, su una planimetria in scala non inferiore a 1: 200, riportando le quote del suolo, i fili stradali e/o dei fabbricati limitrofi, l'eventuale presenza di opere di urbanizzazioni a rete, di arredo urbano, nonché l'indicazione della disciplina di sosta dell'area, di passaggi pedonali e di segnaletica stradale, di accessi carrai e di fermate di mezzi pubblici;
 - le piante, i prospetti e almeno due sezioni del manufatto, oltre le sistemazioni esterne richieste, mediante disegno in scala non inferiore a 1: 50;
 - particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:20 riferiti particolarmente ai nodi strutturali;
 - b) rilievo fotografico a colori in tre copie del luogo interessato dall'inserimento proposto, indicando i coni ottici delle riprese;
 - c) fotocomposizione (*rendering*) con l'inserimento del progetto nel contesto preesistente;
 - d) relazione tecnica, redatta come stabilito al punto 1.3 dell'allegato A "Caratteristiche tecniche dei chioschi", che descriva le soluzioni tecniche adottate per realizzare il chiosco, con particolare riferimento alle finiture delle superfici ed i toni di colori, oltre alle sistemazioni esterne se prescritte dall'amministrazione;
 - e) parere favorevole espresso dalla competente autorità sanitaria locale;
 - f) parere del Comando di Polizia locale;
 - g) eventuali autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque previsti dalle normative vigenti in materia edilizia.
3. Il permesso di costruire deve indicare i termini per l'inizio effettivo dei lavori e l'ultimazione dei lavori che non potranno essere, rispettivamente, superiori a 90 giorni dal rilascio del permesso di costruire e di 150 giorni dall'inizio effettivo dei lavori.
4. E' possibile chiedere, una ed una sola volta con istanza in bollo indirizzata allo sportello unico per l'edilizia, la proroga motivata per le date di inizio o di ultimazione delle opere i cui rispettivi termini non possono essere comunque protratti rispettivamente oltre i 120 giorni dei termini stabiliti nell'originario permesso di costruire.
5. Per il rilascio del permesso di costruire è dovuto *il contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001, oltre ai diritti di concessione del suolo calcolato in base alla misura di € 100/mq di suolo concesso, la quale potrà essere rideterminata dall'Amministrazione ed è applicata anche in caso di proroga della medesima concessione.*

Articolo 7

Criteri di collocazione del chiosco – Definizione di superficie occupata

1. La struttura deve rispettare le seguenti distanze dai suoi elementi fissi più sporgenti:
 - a) di metri 10,00 dalle facciate di edifici pubblici e privati;
 - b) di metri 5 dai confini di fondi privati con l'obbligo, nel caso di struttura realizzata su confine o in aderenza a facciate di edifici, di produrre la sottoscrizione autenticata di assenso dei proprietari o aventi causa;
 - c) di metri 3,00 da alberature di alto fusto;
 - d) di metri 1,50 da siepi o da alberi con crescita a piccolo fusto;
 - e) di metri 10,00 da aree mercatali, da altri chioschi o dalle delimitazioni di arredi esterni (*dehors*) già concessi ad altri esercizi commerciali.
2. La superficie occupata dal chiosco non può essere maggiore di 20 metri quadrati, alla quale può essere aggiunta la superficie strettamente necessaria per realizzare un servizio igienico solo nel caso sia usufruibile anche da persone diversamente abili con accesso diretto esterno.
3. Per superficie occupata dal chiosco si intende la superficie coperta comprensiva di cornicioni e degli aggetti fissi, ed in particolare quelli costituiti da apparati che contengano qualunque componente estensibile per l'ombreggiamento, da banchi di servizio ed espositori.
4. L'occupazione di suolo pubblico deve rispettare quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) comunque lasciando libera da qualsiasi ostacolo l'area destinata a percorsi pedonali per una larghezza non inferiore a metri 1,50.

Articolo 8

Caratteristiche dei chioschi

1. Le caratteristiche costruttive e la conformazione dei chioschi sono stabilite nel presente articolo e nell'allegato A "Caratteristiche tecniche dei chioschi" del presente regolamento.
2. Le massime altezze della linea di gronda e del colmo della copertura, misurate dal livello più basso del suolo preesistente in prossimità del fusto del chiosco previsto, non potranno essere superiori, rispettivamente, a metri 2,80 e a metri 3,40.
3. Per linea di gronda si intende quella posta ad altezza maggiore tra il profilo inferiore delle falde di copertura e il bordo superiore della gronda vera e propria; entrambe le linee devono essere orizzontali e complanari lungo l'intero perimetro. Per colmo si intende il punto più alto della copertura, compreso qualsiasi elemento di finitura o decorativo. Per fusto del chiosco si intende la struttura delimitata da tamponature verticali, compresa la proiezione di elementi aggettanti posti ad una altezza dal suolo inferiore in ogni punto a 40 centimetri.
4. Le altezze utili interne non devono essere inferiori a metri 2,70 per l'ambiente destinato a locale commerciale e a metri 2,40 per i servizi igienici.
5. Il locale del servizio igienico deve avere una superficie non inferiore a 2,00 metri quadri e dotato di idoneo antibagno se il locale è interno e destinato solo al personale di servizio, oppure se ha ingresso esterno deve essere dotato di idonea copertura, in corrispondenza del vano dell'ingresso stesso, aggettante senza alcun pilastrino e non eccedente la profondità di metri 1,10.

6. Le acque meteoriche della copertura devono essere raccolte mediante pluviali opportunamente canalizzati senza sbocco diretto sulla superficie del marciapiede o di quella stradale.
7. Gli espositori e le mensole del banco di servizio non possono superare i 30 centimetri di sporgenza dalle pareti esterne del chiosco e non devono avere spigoli vivi tali da costituire pericolo per i pedoni.
8. Sulla copertura non è possibile collocare nessun impianto o serbatoio, eccetto eventuali pannelli fotovoltaici che devono rispettare la massima altezza di colmo stabilita, ed antenne di ricezione radiotelevisiva.
9. Per la chiusura di accessi e vetrine di esposizione è vietato l'impiego di tapparelle in plastica o di serrande avvolgibili le cui doghe siano prive dei microfori.
10. Le tende estensibili per ombreggiamento devono essere realizzate senza pilastri aggiuntivi e per una massima profondità di metri 2,50 dalla linea di gronda e, comunque, non possono essere collocate al di sopra delle siepi e delle chiome degli alberi esistenti o previste.
11. Le superfici trasparenti dei chioschi devono essere in vetro multistrato di sicurezza.
12. E' vietata l'installazione di forni e camini che utilizzino combustibili solidi.
13. Sono vietate opere murarie o in conglomerato cementizio per massi, massetti o per strutture in elevazione, anche relative a parziale tamponatura esterna, o per realizzare marciapiedi o gradini alla base del chiosco.

Articolo 9

Opere per nuovi chioschi e collaudo

1. L'inizio effettivo dei lavori deve essere comunicato, tramite l'ufficio del protocollo entro il termine assegnato nel permesso di costruire, allo sportello unico per l'edilizia comunicando gli estremi del deposito del progetto presso l'ufficio del genio civile di Salerno, oltre agli estremi delle notifiche, le dichiarazioni e i documenti stabiliti dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 relativamente alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Entro il termine stabilito per l'ultimazione delle opere deve essere richiesto, con istanza in bollo indirizzata allo sportello unico per l'edilizia tramite l'ufficio del protocollo e versando i diritti stabiliti, un sopralluogo tecnico da parte dell'ufficio che redigerà il relativo verbale di collaudo, controfirmato dal concessionario e dal direttore dei lavori, in merito alla regolarità dell'esecuzione delle opere.
3. A seguito della redazione del verbale di regolare esecuzione delle opere si procederà alla restituzione della cauzione versata.
4. Nel caso di nuovo chiosco, il mancato rispetto dell'inizio dei lavori, o della loro ultimazione, oppure la realizzazione delle variazioni essenziali di cui all'articolo 11, comma 5, comporterà oltre la revoca del permesso di costruire anche la decadenza della concessione del suolo.

Articolo 10

Opere su chioschi esistenti - *Dehors*

1. L'esecuzione di opere edilizie successive alla realizzazione del chiosco, salvo quanto è previsto al successivo comma, è regolata a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. La modifica dell'utilizzo del chiosco realizzato e le opere di variazioni essenziali come qualificate all'articolo 11, comma 5, sono assentibili con permesso di costruire solo dopo la sottoscrizione di una nuova convenzione che avrà la scadenza della convenzione originaria o del suo rinnovo.
3. Al termine dei lavori deve essere richiesto il sopralluogo per il collaudo per la conformità delle opere di cui al precedente articolo.
4. Il privato potrà richiedere la concessione di suolo per collocare gli elementi di arredo per *dehors* di cui al regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 55 del 17.11.2010, limitatamente agli elementi indicati ai punti 1) e 3) dell'articolo 4 (tavolini, sedie e pedane; ombrelloni) del medesimo regolamento, su un suolo immediatamente adiacente al chiosco e per una estensione massima di 20 metri quadrati.
5. Qualora si verifichi la necessità di intervenire per un breve periodo sul suolo o nel sottosuolo pubblico, il chiosco e l'eventuale *dehors* autorizzato dovranno essere temporaneamente rimossi e riposizionati a cura e spese del concessionario, senza possibilità di richiesta di risarcimenti in danno.

Articolo 11

Obbligo di manutenzione – Variazioni essenziali – Sanzioni

1. Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, *a proprie spese*.
2. L'amministrazione può eseguire in danno, previa diffida, opere di manutenzione ordinaria o straordinaria al fine di garantire il decoro urbano o l'incolumità di cose e persone.
3. Se l'omessa manutenzione del chiosco, per il livello di degrado raggiunto, è tale da comportare la necessità di sostituire gran parte dei componenti della struttura o degli elementi del rivestimento del chiosco, si procederà alla revoca della concessione, per ragioni di pubblico interesse relativo al decoro urbano, qualora il concessionario non provveda a realizzare le opere necessarie a ripristinare la funzionalità e l'aspetto del chiosco entro il termine stabilito.
4. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal nuovo codice della

strada e dai regolamenti comunali e l'eventuale loro rimozione sarà eseguita in danno, previa diffida a provvedere immediatamente.

5. Nei casi di modifica dell'utilizzo stabilito del chiosco, ovvero nel caso di opere eseguite senza titolo che abbiano comportato variazioni essenziali di cui al periodo **successivo**, si procederà a dichiarare decaduta la concessione del suolo e, nel caso di nuova installazione del chiosco, anche all'incameramento della cauzione versata. Per variazioni essenziali si intendono opere conseguenti alla realizzazione da maggiore superficie occupata o aumento dell'altezza oltre il 2 per cento di quelle assentite.

6. A seguito di accertato non utilizzo del chiosco per cessata attività commerciale, o a causa di provvedimenti sanzionatori o per mancata ultimazione di opere che ristabiliscano la funzionalità del chiosco, si procederà alla revoca della concessione di suolo, fatta salva la possibilità dell'intervento di ripristino da parte dell'amministrazione che si riserverà di intraprendere ai sensi del presente articolo.

7. In caso di mancato versamento della tassa TOSAP o del canone stabilito la concessione decadrà quando il titolare non ha provveduto nel termine notificato ai pagamenti, comprensivi delle maggiorazioni di legge, sanzioni e interessi.

8. Il ripristino dello stato dei luoghi ordinato e non eseguito dal privato, compreso lo smaltimento dei rifiuti di demolizione, sarà eseguito dall'amministrazione in danno, compreso l'inventario di merci non deperibili e macchinari con messa a disposizione del concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica dello stesso inventario, pena l'acquisizione al patrimonio del Comune di beni o la distruzione di questi eseguita in danno.

9. In caso di non ottenimento di autorizzazione commerciale, di dichiarazione di nullità o annullamento della stessa, la concessione del suolo decade con successiva applicazione di quanto è previsto al precedente comma.

Articolo 12

Consegna a scadenza della concessione - Recesso unilaterale

1. Nei successivi 30 giorni dalla data di scadenza della concessione e in caso di mancata richiesta di rinnovo della concessione nel termine perentorio di cui all'articolo 4, comma 3, o al termine del periodo di rinnovo concesso, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario con ripristino della superficie del marciapiede e di eventuali cordoli delle aiuole.

2. Il concessionario può recedere anticipatamente, o rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione indirizzata al Sindaco, tramite l'ufficio del protocollo, nella quale deve indicare la data di rimozione del chiosco e del completamento delle opere di ripristino dei luoghi, che non potrà avvenire oltre i trenta giorni dalla data di notifica della medesima comunicazione.

3. Per il mancato ripristino dei luoghi nei termini stabiliti a seguito della scadenza della concessione, di sua eventuale proroga, o per recesso unilaterale del privato, si procederà secondo quanto stabilito all'articolo 11, comma 8.

Articolo 13

Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario il comune può sottoscrivere, su domanda di parte, una nuova concessione con il coniuge superstite, o uno e uno solo dei suoi figli, con la condizione che sia intrapresa l'attività commerciale entro un anno dal decesso e lasciando invariata la data di scadenza della concessione originaria e la possibilità di suo rinnovo.
2. La mancata richiesta di concessione entro tre mesi dal decesso del concessionario, o il mancato avvio dell'attività entro il termine di un anno dalla medesima data, comporta la decadenza della concessione originaria e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 11 per il ripristino dello stato dei luoghi in danno degli aventi causa del concessionario deceduto o l'acquisizione al patrimonio comunale della struttura se è idonea ad essere riassegnata in concessione.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. L'amministrazione può per giustificati motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento, revocare la concessione o recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario la revoca o il recesso e i motivi del provvedimento.
2. Salvo ragioni di particolare urgenza il provvedimento di revoca o di recesso unilaterale da parte dell'amministrazione deve essere notificato al richiedente con preavviso di 180 giorni.
3. Il ripristino dello stato dei luoghi è a carico dell'amministrazione che entrerà in possesso di merci, macchinari o componenti del chiosco qualora non fossero ritirati dal destinatario del provvedimento di revoca entro un congruo termine a lui notificato.

Articolo 15

Norme transitorie

1. Per i chioschi già esistenti sull'intero territorio comunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si stipulerà entro un anno dall'efficacia della delibera di approvazione, la convenzione redatta secondo il modello allegato alla lettera B, eccetto le lettere *a* e *b* dell'articolo 3 del relativo schema, con un nuovo termine di nove anni e la possibilità di rinnovo per ulteriori nove anni.
2. Sui manufatti oggetto della concessione di cui al precedente comma è possibile eseguire solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre per opere di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e la ricostruzione, bisogna procedere agli adeguamenti secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si considerano richiamate le norme vigenti per la sicurezza pubblica e stradale, oltre a quella in materia d'igiene, di

edilizia, per l'esercizio delle attività commerciali e a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione adottata dal consiglio comunale.



Comune di Angri

Regolamento comunale per collocare nuovi chioschi, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o a punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, su aree pubbliche o suoli privati ad uso pubblico ricadenti negli ambiti dei quartieri *Alfano, Satriano, e Fondo Messina*, del *Parco Satriano*, dei P.i.p. di *Via Nazionale* e di *Taurana*, di *Via Adriana*, di *Largo Badia* e di *Piazza Annunziata*, via *Dante Alighieri*, *Piazza Costantinopoli*.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CHIOSCHI

Indice

1. Premessa.
2. Indicazioni generali sul dimensionamento e la conformazione dei chioschi.
3. Caratteristiche delle strutture e dei materiali.
4. Colori delle strutture.
5. Illuminazioni, insegne e pubblicità.
6. Superfici di vendita ed espositive.
7. Arredamenti per *dehors*.
8. Strutture ombreggianti.

1. Premessa.

- 1.1. Le prescrizioni tecniche contenute nei seguenti paragrafi riguardano la realizzazione e la posa in opera dei chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o a punto di vendita esclusivo di giornali e periodici.
- 1.2. Le seguenti norme sono redatte in conformità al regolamento dei chioschi, indicato nell'intestazione del presente atto, e possono essere integrate da eventuali ulteriori caratteristiche tecniche o prescrizioni progettuali, riferite anche alle sistemazioni dell'area immediatamente adiacente il chiosco, stabilite nel piano di localizzazione dei chioschi.
- 1.3. La relazione tecnica da allegare alle pratiche edilizie, redatta da un professionista abilitato ed iscritto a ordine o a collegio, deve indicare esplicitamente le soluzioni tecniche adottate in riferimento alla casistica prevista nelle presenti norme, con particolare riferimento alle operazioni di finitura delle superfici, al montaggio dei componenti del chiosco ed ai toni dei colori utilizzati.

2. Indicazioni generali sul dimensionamento e la conformazione dei chioschi.

- 2.1. Il dimensionamento dei chioschi e la loro conformazione devono rispettare i seguenti parametri e criteri progettuali:
 - a) la delimitazione della superficie concessa deve sempre contenere le proiezioni verticali di tutti gli aggetti fissi che, quindi, riguardano la copertura del chiosco, comprensiva di gronde e pluviali, gli apparati o da cassonetti in cui è riposto qualsiasi elemento per l'ombreggiamento, gli espositori, le mensole del banco di servizio, gli apparati illuminanti anche puntiformi, gli impianti per l'aerazione o il condizionamento dell'ambiente interno e i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - b) quando la superficie del fusto del chiosco supera la dimensione 9 metri quadrati devono essere realizzati, invece di spigoli retti ai vertici della sua base, lati obliqui ciascuno della lunghezza di almeno di un metro;
 - c) le massime altezze esterne dei chioschi e le altezze utili interne degli ambienti interni e il dimensionamento delle superfici dei servizi igienici sono stabiliti all'articolo 8 del regolamento dei chioschi;

- d) gli espositori e le mensole del banco di servizio non possono superare i 30 centimetri di sporgenza dalle pareti esterne del chiosco e devono essere conformati in modo tale da non costituire sporgenze pericolose anche in rapporto all'altezza di bambini o ragazzi;
- e) qualora la pendenza massima di una o più falde della copertura è superiore al 15%, la medesima copertura deve essere costituita da quattro falde disposte a padiglione, mentre nel caso di pendenze fino al 15% di una o più falde, il profilo superiore esterno della gronda deve costituire un'unica linea orizzontale che rispetti la massima altezza stabilita;
- f) le acque meteoriche non devono percolare in nessun tratto della copertura e devono essere opportunamente canalizzate mediante pluviali che non abbiano sbocchi diretti sulla superficie del marciapiede o della strada;
- g) non è possibile collocare sulla copertura nessun impianto o serbatoio, eccetto antenne di ricezione radiotelevisiva e pannelli fotovoltaici la cui pendenza deve rispettare la massima altezza della linea di colmo stabilita;
- h) i pozzetti la messa a terra degli impianti e della struttura non devono ricadere al di fuori del suolo concesso;
- i) i servizi igienici debbono avere illuminazione e areazione naturali ed essere rivestiti con materiali completamente impermeabili su tutte le loro superfici interne con spigoli interni concavi;
- j) non possono essere realizzati forni o camini in muratura o elementi prefabbricati, né impianti che utilizzino combustibile solido per la cottura di cibi o per il riscaldamento dell'interno del chiosco.

3. Caratteristiche delle strutture e dei materiali.

- 3.1. La struttura portante dei chioschi deve essere in carpenteria metallica con pannellature, tamponature ed elementi di finitura che devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) il chiosco deve essere collocato sul suolo senza eseguire opere murarie, anche a parziale tamponatura esterna, o utilizzando conglomerato cementizio per massi o gradoni;
 - b) non è possibile eseguire in opera saldature di qualsiasi tipo, pertanto la struttura e i componenti di chiusura del chiosco devono essere montati tra di loro in modo da consentirne lo smontaggio senza ricorrere ad operazioni distruttive di demolizione;

- c) per garantire un ordine formale delle superfici esterne ed interne sono vietate staffature saldate, angolari, o altri tipi di giunture, che interrompano la continuità dell'aspetto dei componenti della struttura;
- d) le bullonature o qualsiasi elemento di fissaggio di componenti secondari di piccole dimensioni quali insegne, espositori, griglie di protezione di impianti o simili, non devono avere disposizione disordinata e casuale o presentare parti emergenti irregolari, mentre è raccomandato, in sede di valutazione del progetto, l'utilizzo del sistema di viti a brugola o delle rivettature;
- e) i pilastri angolari del chiosco devono essere a sezione curvilinea o poligonale, inscrittibile in una circonferenza dal diametro di almeno 12 centimetri, e presentarsi in rilievo, anche parziale, rispetto alle pannellature di tamponatura, al fine di evitare effetti scatolari;
- f) le falde della copertura devono essere realizzate con lastre piane metalliche, mai del tipo ondulato o con nervature anche ad imitazione di tegole, ed essere opportunamente coibentate all'intradosso o con una controsoffittatura sottostante piana;
- g) è vietato l'uso di componenti zincati o di acciaio a faccia vista per le superfici esterne, eccetto per le lastre piane della copertura per le quali è raccomandato l'utilizzo del rame naturale;
- h) per qualunque componente del chiosco è vietato l'uso dell'alluminio anodizzato anche se satinato o preverniciato;
- i) è vietato prevedere una struttura monoblocco non trasportabile ordinariamente con un automezzo il cui utilizzo, se necessario per manufatti di limitata dimensione, deve avvenire solo se vi è facile l'accesso all'area e, comunque, a seguito di provvedimenti emanati dall'Unità operativa complessa "Lavori pubblici" e dal Comandante della Polizia locale;
- j) sono vietati componenti strutturali, tamponature e rivestimenti in legno;
- k) eventuali tramezzi interni possono essere realizzati con blocchi in gesso di limitato spessore;
- l) la pavimentazione, costituita da pannelli orizzontali e distanziatori verticali, deve essere facilmente amovibile ed eventuali rampe di accesso devono essere contenute nella superficie di suolo concessa;
- m) i dislivelli tra il suolo del marciapiede e la struttura del chiosco devono essere chiusi con opportune scossaline metalliche, dello stesso tono di colore delle superfici esterne del

- chiosco, o realizzate con liste di granito o di pietra naturale o artificiale, di tonalità grigia, e mai lucide, dallo spessore utile per unirle mediante zanche alla struttura di base;
- n) sono vietate tapparelle in plastica avvolgibili a chiusura di vani di accesso e di vetrine di esposizione;
- o) eventuali serrande debbono essere previste con doghe dotate di micro fori che consentano una visione interna del chiosco o, preferibilmente, il riverbero del bagliore di un'eventuale luce notturna;
- p) le superfici trasparenti dei chioschi devono essere realizzare con vetro multistrato di sicurezza;
- q) le gronde ed i pluviali devono essere metallici;
- r) gli impianti di areazione o condizionamento devono essere indicati esplicitamente in progetto e devono essere opportunamente inseriti in appositi alloggiamenti, dotati di griglie di protezione, che rientrino nel fusto del chiosco;
- s) è vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche nei casi d'emergenza.

4. Colori delle strutture.

4.1. I colori di finitura delle strutture sono riferiti al sistema RAL per colori opachi.

4.2. Le superfici interne ed esterne del chiosco possono essere colorate con i seguenti toni:

Superfici esterne*	Tinte unificate RAL	Codice RAL
	verde pino	6028
Superfici interne:	verde patina	6000
	grigio quarzo	7039
	grigio giallastro	7034
	nero grafite	9011
	blu colomba**	5014
- pareti - soffitto	grigio ghiaia	7032
	bianco puro	9010

Note:

* per la copertura ed i suoi giunti, vedi anche *lettere f e g* del precedente articolo.

** colore utilizzabile solo per edicola.

5. Illuminazioni, insegne e pubblicità.

- 5.1. L'illuminazione degli esterni deve essere realizzata con impianti omologati.
- 5.2. Sono vietati impianti di illuminazione costituiti da fari con lampada di tipo alogeno senza la protezione di un cristallo temperato o formati da plafoniera con neon a vista.
- 5.3. Le insegne luminose e non, riferite esclusivamente all'attività prevista dal chiosco, devono essere collocate al di sotto della linea di gronda.
- 5.4. Sono vietati tabelloni pubblicitari fissi, mobili o elettronici, eccetto quelli destinati alle testate giornalistiche da collocare sotto la linea di gronda.

6. Superfici di vendita ed espositive.

- 6.1. La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco entro il filo esterno della struttura del fusto del chiosco.
- 6.2. Non possono essere occupate superfici intorno al chiosco per collocare pannelli per cartelloni pubblicitari e solo nel caso di edicola è possibile collocare per la pubblicità delle testate dei giornali strutture non alte più di 1,50, con lati di base non superiori ad un metro, non infisse al suolo e che devono essere rimosse durante la chiusura dell'esercizio.
- 6.3. Le edicole devono prevedere un alloggiamento, accessibile dall'esterno e contenuto nel suolo concesso, per il deposito dei quotidiani e riviste a seguito delle consegne dei distributori nelle ore di postvendita e di prevendita.
- 6.4. Le superfici espositive devono essere previste solo sulle pareti laterali del chiosco.
- 6.5. E' vietato l'uso di elementi accessori, anche mobili, integrativi all'attività commerciale collocati al di fuori della superficie concessa ed anche negli spazi autorizzati per *dehors* di cui al successivo articolo

7. Arredamenti per *dehors*.

- 7.1. Gli elementi di arredo urbano delle strutture dei *dehors* devono essere costituiti solo da sedie, tavoli ed ombrelloni.
- 7.2. E' vietato l'uso di tavoli e sedie in plastica termostampata.
- 7.3. Gli elementi di arredo per *dehors* devono essere in sintonia con i colori della struttura del chiosco mediante la scelta di toni simili, oppure complementari evitando tinte sgargianti.

8. Strutture ombreggianti.

- 8.1. Le tende per l'ombreggiamento devono avere sistemi estensibili che non utilizzino pilastri aggiuntivi ed essere costituite da teli il cui tessuto deve essere idrofugo ed ignifugato certificato.
- 8.2. E' fatto divieto dell'uso di incannucciate o di ombreggianti impiegati ordinariamente in agricoltura.
- 8.3. E' vietato tendere fili, comunque collegati a qualsiasi struttura presente nell'area, per collocare qualsiasi tipo di ombreggiante o per utilizzarli come tutori di piante rampicanti per pergolati.
- 8.4. Le tende estensibili per ombreggiamento devono essere realizzate senza pilastri aggiuntivi e per una massima profondità di metri 2,50 dalla linea esterna della gronda e, comunque, non possono essere collocate al di sopra di siepi, arbusti o della chioma delle alberature.
- 8.5. Oltre a rispettare la massima estensione di metri 2,50 dalla gronda, le tende non possono abbassarsi al di sotto di una altezza di metri 2,10 dal suolo e dovrà comunque giungere in proiezione fino a 30 centimetri dal filo del marciapiede.

Repertorio n.

Schema di Convenzione

Oggetto: Collocazione di chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande (ovvero: per punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici) su area pubblica o gravata di servitù d'uso pubblico in prossimità della Via/Piazza

L'anno il giorno del mese di

in Angri, nella sede comunale in Piazza Crocifisso, avanti a me

Segretario Comunale, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia fattane dalle parti contraenti e d'accordo tra di loro e con il mio consenso, sono comparsi:

- il responsabile dell'Unità Operativa Complessa “....., nominato con decreto sindacale n. del, in rappresentanza del Comune di Angri (codice fiscale 0055519065 1) nel cui interesse agisce ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto Comunale,
- il/la signor/a, nato/a a il (codice fiscale) e residente a in,

i quali, premesso che:

- con delibera di consiglio comunale n. del è stato approvato il “Regolamento comunale per collocare nuovi chioschi, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o a punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, su aree pubbliche o suoli privati ad uso pubblico ricadenti negli ambiti dei quartieri *Alfano*, *Satriano*, e *Fondo Messina*, del *Parco Satriano*, dei P.i.p. di *Via Nazionale* e di *Taurana*, di *Via Adriana*, di *Largo Badia* e di *Piazza Annunziata*.” di seguito denominato regolamento dei chioschi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. del sono state approvate le modifiche agli articoli 4 e 5 dell'innanzi citato regolamento chioschi;
- con la deliberazione di del n. è stato approvato il piano di localizzazione dei chioschi;

- a seguito di bando pubblico, approvato con determina n. del del responsabile dell'ufficio "Patrimonio" è risultato inserito utilmente in graduatoria il progetto di chiosco presentato dal/la suddetto/a signor/a
- con determina del medesimo responsabile del n. è stato assegnato, al fine di collocare un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande (ovvero: per punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici) in prossimità della Via/Piazza, al/la suddetto/a signor/a , il suolo pubblico di metri quadrati ,, riportato nello stralcio planimetrico in scala 1:, che si allega alla presente convenzione alla *lettera a* divenendone parte integrante;
- il/la signor/a ha provveduto al versamento della cauzione pari ad Euro , (€ , ...);

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Concessione di suolo

L'amministrazione comunale concede al/la signor/ra

..... l'area della superficie di metri quadrati,.... , con dimensioni planimetriche pari a metri , ... per metri , sulla quale collocare un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande (ovvero: a punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici). La suddetta area è prossima alla Via/Piazza ed riportata nella planimetria che si allega alla presente convenzione alla *lettera a*.

ARTICOLO 2

Durata della concessione

La concessione del suolo ha una durata di nove anni, prorogabili per ulteriori nove anni a seguito di domanda del concessionario da presentare nel termine perentorio di 120 giorni prima della scadenza novennale, e comporta il pagamento della tariffa TOSAP o di canone per occupazione di suolo pubblico come stabiliti negli atti dei bilanci annuali del Comune.

ARTICOLO 3

Impegni del concessionario

Il concessionario si impegna:

- a) a presentare entro 60 giorni dalla data della sottoscrizione della presente convenzione la domanda per il rilascio del permesso di costruire con i relativi allegati di cui all'art. 6 del regolamento dei chioschi;
- b) a rispettare le norme prestazionali di attuazione per il manufatto da realizzare contenute nel sopraindicato bando;
- c) ad assumersi l'onere di eseguire a proprie spese le opere per l'installazione del chiosco e alla sua funzionalità, compresi gli allacci a reti e la stipula dei relativi contratti;
- d) a richiedere entro il termine stabilito per l'ultimazione delle opere, con istanza in bollo e versando i diritti stabiliti, un sopralluogo tecnico da parte dell'ufficio che redigerà il relativo verbale, controfirmato dal concessionario e dal direttore dei lavori, in merito alla regolarità dell'esecuzione delle opere;
- e) a comunicare immediatamente all'amministrazione le eventuali variazioni dei requisiti soggettivi ed oggettivi relativi all'esercizio dell'attività commerciale prevista o la notifica di provvedimenti emanati da autorità preposte al controllo e verifica della medesima attività;
- f) di corrispondere la tassa TOSAP o canone per l'occupazione del suolo;
- f.bis) a corrispondere il corrispettivo per la concessione dell'area, offerto in sede di gara, al momento della stipula del contratto di concessione;**
- g) a non dare in sub-concessione oppure cedere la struttura, ovvero stipulare qualsiasi forma di contratto di gestione o di affitto, a favore di terzi;
- h) a consegnare l'area entro trenta giorni dalla scadenza della concessione, o del suo rinnovo, che rientrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione, con l'obbligo della rimozione della struttura a cura e spese del concessionario con ripristino della superficie del marciapiede e di eventuali cordoli di aiuole.

- i) **a garantire la gestione e la manutenzione ordinaria di tutta l'area a verde di pertinenza del chiosco indicata nella planimetria allegata al presente bando, nonché il mantenimento in condizione di ordine e pulizia della medesima area;**
- l) **a garantire l'apertura del chiosco secondo l'orario e i giorni stabiliti in accordo con l'Amministrazione Comunale. L'orario di apertura è reso noto al pubblico, mediante apposito cartello, visibile dall'esterno del chiosco. Eventuali variazioni dell'orario stabilito e i periodi di chiusura dovranno essere concordati con il Comune e ugualmente rese note al pubblico con idonei cartelli;**
- m) **a tenere un comportamento adeguato, corretto e cordiale, nei confronti dei clienti del chiosco e di tutti gli utenti del parco e/o villa comunale;**
- n) **a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune stesso e dei terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati nonché per la RCT per fatto causato direttamente in dipendenza dell'attività esercitata;**
- o) **a provvedere alla fornitura di attrezzature di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, ecc.) nonché giostrine per i bambini;**
- p) **a provvedere alla realizzazione di altre opere indicate dal Comune (es. Campetti di calcio, campi di bocce ecc.).**

ARTICOLO 4

Rinvio al regolamento dei chioschi

Per quanto non previsto dalla presente convenzione in riferimento alla collocazione della struttura del chiosco, anche nel caso di esecuzione di opere da parte dell'amministrazione o di revoca della concessione per pubblico interesse, alla regolarità della attività commerciale, alla manutenzione del medesimo chiosco e all'applicazione delle eventuali sanzioni, revoca o decadenza del beneficio per inadempienze o abusi ad opera del concessionario, o per mancata osservazione degli impegni di cui al precedente articolo, valgono le norme riportate nel regolamento dei chioschi che si allega in copia alla *lettera b*.

ARTICOLO 5

Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione il concessionario elegge domicilio legale in e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

ARTICOLO 6

Registrazione

Le spese di rogito e quelle di registrazione della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune: il Responsabile

dell'Unità Operativa Complessa

"Programmazione e risorse"

il concessionario

Signor/ra

.....

il Segretario Generale

.....

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 82

DEL 17.12.2019

OGGETTO: Integrazione al Regolamento Comunale per l'installazione dei chioschi su aree pubbliche. Approvazione allegato C: schema di convenzione chioschi esistenti.

L'anno **Duemiladiciannove**

Addi **Diciassette**

del mese di **Dicembre**

In Angri

Nella Casa Comunale e nella consueta sala,

Il dott. **Alessandro VALERI**

In qualità di **Commissario Straordinario**, nominato con D.P.R. 1/10/2019 - G.U. Serie Gen. n. 243 del 16/10/2019

Assistito dal Segretario Generale Dott.

Pasquale Marrazzo

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 71 del 06.12.2019 riguardante l'argomento indicato in oggetto;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs n.267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto di dover provvedere

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

Approvare l' allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Proposta di delibera n. del

OGGETTO: Integrazione al regolamento comunale per l'installazione dei chioschi su aree pubbliche – approvazione Allegato C: schema di convenzione chioschi esistenti

Il Responsabile U.O.C. Promozione, Sviluppo, Gestione Territoriale e Patrimonio

Premesso che:

- con deliberazione n. 75 del 29.07.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento comunale per la collocazione di nuovi chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o a punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, su aree pubbliche o su suoli privati ad uso pubblico ricadenti negli ambiti dei quartieri Alfano, Satriano e Fondo Messina del Parco Satriano, del PIP di via Nazionale e di Taurana, di Largo Badia e di Piazza Annunziata, via Dante Alighieri”, di seguito definito regolamento dei chioschi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 23.10.2014 è stata approvata la modifica al regolamento comunale per l'installazione dei chioschi su aree pubbliche;

Considerato che:

- il regolamento dei chioschi disciplina sia l'installazione di nuovi chioschi che l'uso di quelli esistenti;
- lo schema di convenzione allegato sub B al suddetto regolamento presenta nel testo riferimenti unicamente alla installazione di nuovi chioschi;

Visto l'art. 15 comma 1 del regolamento dei chioschi, secondo cui *“Per i chioschi già esistenti sull'intero territorio comunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si stipulerà entro un anno dall'efficacia della delibera di approvazione, la convenzione redatta secondo il modello allegato alla lettera B, eccetto le lettere a e b dell'articolo 3 del relativo schema, con un nuovo termine di nove anni e la possibilità di rinnovo per ulteriori nove anni”*;

Preso atto che la modifica proposta allo schema di convenzione dall'art. 15 comma 1 del regolamento dei chioschi risulta insufficiente ad adattare lo stesso al caso dei chioschi esistenti;

Ritenuto necessario allegare al regolamento dei chioschi uno schema di convenzione specifico per i chioschi già esistenti;

PROPONE

di prendere atto di quanto in premessa e ritenerlo qui ripetuto e trascritto;

di approvare lo schema di convenzione per i chioschi già esistenti, allegato alla presente proposta, ad integrazione del regolamento dei chioschi a formarne parte integrante come allegato C;

rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Responsabile U.O.C.
Promozione, Sviluppo, Gestione Territoriale e
Patrimonio



ALLEGATO C

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CHIOSCHI ESISTENTI

Repertorio n. _____

Oggetto: Chiosco esistente su area pubblica (o gravata di servitù di uso pubblico) in prossimità della via/piazza.....

L'anno, il giorno del mese di, nella sede comunale in piazza Crocifisso, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me,, Segretario Generale del Comune di Angri, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

_____, nato/a a _____ il _____, responsabile dell'U.O.C. _____, nominato con decreto sindacale n. _____ del _____,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Angri, codice fiscale e partita IVA 00555190651,

_____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, e residente a _____ in _____;

della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE:

– con delibera di consiglio comunale n. 75 del 29 luglio 2012 è stato approvato il “Regolamento comunale per collocare nuovi chioschi, destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o a punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, su aree pubbliche o suoli privati ad uso pubblico”, di seguito



denominato regolamento dei chioschi;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 23 ottobre 2014 sono state approvate le modifiche agli articoli 4 e 5 dell'innanzi citato regolamento chioschi;
- con delibera del Commissario Straordinario n. _____ del _____ il regolamento dei chioschi è stato integrato con lo schema di convenzione per i chioschi esistenti, allegato sub C;
- con _____ n. _____ del _____ era stato assegnato al sig. _____ il chiosco esistente, destinato a _____, su suolo pubblico (o gravato di servitù di uso pubblico) in prossimità della via/piazza _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Concessione di suolo

L'amministrazione comunale concede al sig. _____, l'area della superficie di metri quadrati _____ circa, sulla quale è collocato un chiosco destinato a _____.

La suddetta area è in prossimità della via/piazza _____ ed è individuata al catasto del Comune di Angri al foglio _____ particella n. _____.

ARTICOLO 2 - Durata della concessione

La concessione del suolo ha una durata di nove anni, prorogabili per ulteriori nove anni a seguito di domanda del concessionario da presentare nel termine perentorio di 120 giorni prima della scadenza novennale, e comporta il pagamento della tariffa TOSAP o di canone per occupazione di suolo pubblico come stabilito negli atti dei bilanci annuali del Comune.

ARTICOLO 3 - Impegni del concessionario

Il concessionario si impegna

- a. a comunicare immediatamente all'amministrazione le eventuali variazioni dei requisiti soggettivi ed



oggettivi relativi all'esercizio dell'attività commerciale prevista o la notifica di provvedimenti emanati da autorità preposte al controllo e verifica della medesima attività;

- b. a corrispondere la TOSAP o canone per l'occupazione del suolo;
- c. a non dare in sub-concessione oppure cedere la struttura, ovvero stipulare qualsiasi forma di contratto di gestione o di affitto, a favore di terzi;
- d. a consegnare l'area entro trenta giorni dalla scadenza della concessione, o del suo rinnovo, che rientrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione, con l'obbligo della rimozione della struttura a cura e spese del concessionario con ripristino della superficie della piazza, del marciapiede e di eventuali cordoli di aiuole;
- e. a garantire il mantenimento in condizione di ordine e pulizia del chiosco e dell'area ad esso circostante, assumendo l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto (oltre quanto eventualmente previsto dalla concessione originaria);
- f. a garantire l'apertura del chiosco secondo l'orario e i giorni stabiliti in accordo con l'Amministrazione Comunale. L'orario di apertura è reso noto al pubblico, mediante apposito cartello, visibile dall'esterno del chiosco. Eventuali variazioni dell'orario stabilito e i periodi di chiusura dovranno essere concordati con il Comune e ugualmente rese note al pubblico con idonei cartelli;
- g. a tenere un comportamento adeguato, corretto e cordiale, nei confronti dei clienti del chiosco e di tutti gli utenti dell'area;
- h. a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune stesso e dei terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati nonché per la RCT per fatto causato direttamente in dipendenza dell'attività esercitata;

ARTICOLO 4 - Rinvio al regolamento dei chioschi

Per quanto non previsto dalla presente convenzione in riferimento alla collocazione della struttura del



chiosco, anche nel caso di esecuzione di opere da parte dell'amministrazione o di revoca della concessione per pubblico interesse, alla regolarità della attività commerciale, alla manutenzione del medesimo chiosco e all'applicazione delle eventuali sanzioni, revoca o decadenza del beneficio per inadempienze o abusi ad opera del concessionario, e quanto non disciplinato dal presente contratto, valgono le norme riportate nel regolamento dei chioschi che si allega in copia alla *lettera b*.

ARTICOLO 5 - Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione il concessionario elegge domicilio legale in _____ e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

ARTICOLO 6 - Registrazione

Le spese di rogito e quelle di registrazione della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma digitale.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007. Mediante MODELLO Unico Informativo (M.U.I), per l'importo di € _____ (diconsi euro _____)

Letto, confermato e sottoscritto:



**Oggetto: Integrazione al regolamento comunale per l'installazione dei chioschi su aree pubbliche –
approvazione Allegato C: schema di convenzione chioschi esistenti**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012
convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere
favorevole *AA*

Angri addì,

Il Responsabile della UOC PROTEZIONE, SVILUPPO,
GESTIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO
(*Tranquillo*)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012
convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere
favorevole _____

Angri addì,

Il Responsabile della UOC _____
(_____)

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Alessandro Valeri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18 DIC. 2019 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, legge n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 18 DIC. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 18 DIC. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☒ è divenuta esecutiva il giorno 18 DIC. 2019 :
- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
 - ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000);
 - ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC PROMOZIONE, SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO per le procedure ai sensi dell'art.107, D. Lgs. 267/2000.

Addi 18 DIC. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo